

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE**  
**DI**  
**NAPOLI NORD**

**-III Sezione Civile-**

nella persona del giudice, dott. A. S. Rabuano,  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel processo n. 4280/15 R.G.

**TRA**

**Giulio**, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione,  
dall'Avv.ti ;

**IL CASO.it**  
**E** **ATTORE**

**Banco di Napoli S.p.A.**, corrente in Napoli, alla Via Toledo n. 177 (P. Iva: 04485191219), in persona del legale rappresentante *p.t.* e, per esso, del suo procuratore speciale, dott. Lelio Menicocci, sulla base dei poteri anche di rappresentanza sostanziale e processuale nonché di gestione sostanziale e processuale del rapporto dedotto nel presente giudizio conferitigli dal Direttore Generale del Banco di Napoli S.p.A., con procura speciale del 30/11/2012, autenticata nella firma dal notaio Virginia Numeroso di Napoli (Rep. 4033, Racc. n. 2283) registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Napoli 1 il 05/12/2012 che si produce come **allegato 1**, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato ) e con lui elettivamente domiciliata in Napoli,

, giusta procura apposta in calce al presente atto;

**CONVENUTA**

**FATTI RILEVANTI**

**E**



## RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 07 maggio 2015 il signor Giulio ha rappresentato di aver sottoscritto in data 29/07/2009 un contratto di mutuo con il Banco di Napoli S.p.A., identificato con il n. 0602051469609, in virtù del quale veniva erogata la cifra di € 150.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili cui veniva applicato un tasso variabile e che prevedeva tassi di interesse di tipo usurario e un meccanismo anatocistico. Parte attrice, nel dedurre di aver sottoposto il predetto contratto ad un consulente di parte affinché verificasse che le clausole ivi contenute fossero conformi alla normativa bancaria e finanziaria, aveva accertato un proprio credito nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. per l'ammontare di €. 11.944,31.

Nel formulare le conclusioni, il domandava al Tribunale di Napoli Nord: *“Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che l'attore è creditore nei confronti della convenuta per la somma di €. 11.944,31; - riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; - accertare che sul mutuo de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti; verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente; accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il Banco di Napoli S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., ha tenuto una condotta contra legem”. accertare e dichiarare la violazione della convenuta delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché nella fase preliminare e in quella dell'interpretazione del medesimo; - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 108/1996, poiché eccedente il tasso-soglia; - condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al ricalcolo della nuova rata secondo l'estratto peritale; per effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse e/o addebitate, oltre agli interessi legali creditori e a rivalutazione monetaria in favore dell'attore, oltre spese di C.T.P. e salva la maggiore o minor somma accertata in corso di causa e oltre interessi legali a far data dalla costituzione in mora; - col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.*

Con comparsa di costituzione e risposta il Banco di Napoli si difendeva eccependo la nullità dell'atto di citazione e l'infondatezza in merito della pretesa, quindi, formulando le proprie conclusioni domandava *“1. nel merito, rigettare tutte le domande attoree poiché inammissibili ed infondate per tutti i motivi esposti; 2. condannare controparte al pagamento delle spese di causa ex art. 96 c.p.c.”*

Svoltasi l'istruttoria, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al cui esito concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. riservandosi alla scadenza per il deposito della sentenza.



2.La domanda formulata da \_\_\_\_\_ nella parte in cui ha dedotto la natura usuraria del tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo è infondata.

2.1.L'art. 1815 c.c. dispone che: *“Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284 c.c.. 2.Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*.

La questione che deve essere esaminata è se il legislatore con la locuzione *“Sono convenuti interessi usurari”* preveda una fattispecie perfettamente coincidente sotto il profilo soggettivo e oggettivo al fatto di reato descritto dall'art. 644 co. 1 c.p. ovvero preveda una fattispecie, cioè la pattuizione di interessi usurari, che riprende esclusivamente l'elemento oggettivo del reato e, precisamente, la stipula convenzionale di interessi che superino il tasso soglia.

Il problema di teoria generale che deve esser esaminato preliminarmente concerne i rapporti tra diritto civile e diritto penale e, precisamente, il fenomeno di convergenza tra le norme di diritto privato che regolano la materia contrattuale e le norme incriminatrici che prevedono fattispecie in cui un elemento costitutivo è rappresentato dal contratto. Di seguito, assume rilevanza problematica il canone interpretativo che deve essere applicato quando una norma di diritto privato riprenda nella descrizione della fattispecie un elemento previsto dalla norma penale.

Per quanto concerne la prima questione, il tribunale, condividendo l'impostazione teorica della dottrina che ha studiato più attentamente il rapporto tra diritto civile e diritto penale, rileva, sul piano della teoria generale, che tra norma penale e norma civile è riscontrabile il fenomeno del concorso reale di norme che possono essere in rapporto di specialità reciproca. In particolare, la norma civile può prevedere quale fattispecie cui collegare un determinato rimedio o una determinata sanzione esclusivamente l'accordo vietato ovvero elementi ulteriori rappresentati dal comportamento tenuto da una delle parti nella fase delle trattative, dalla esecuzione del programma negoziale, dall'elemento soggettivo che connota il comportamento di una delle parti.

In questi casi appaiono congiuntamente applicabili le norme dei due rami dell'ordinamento: trattandosi di norme che colgono il fatto sotto differenti profili, ricollegandovi effetti di diversa specie, si tratta di un concorso reale di disposizioni normative in base al principio dell'integrale valutazione giuridica del fatto.

La autonomia tra diritto civile e diritto penale, la necessità di adottare criteri interpretativi diretti a garantire la realizzazione delle finalità previste dalla norma di diritto privato impone di ritenere, nel caso di concetti penalistici ripresi dalle norme di diritto civile, di verificare preliminarmente il significato attribuito al concetto dalla norma penale e successivamente lo stesso concetto richiamato nella norma di diritto privato deve essere



modulato, ampliando o restringendone l'ambito applicativo, in senso funzionale rispetto alle finalità perseguite dalla norma penale.

Tanto premesso, il tribunale ritiene che l'art. 1815 co. 2 c.c. con la locuzione "*Se sono convenuti interessi usurari*" ha riguardo alla realizzazione della fattispecie di reato sanzionata dall'art. 644 co. 1 c.p. comprendente l'elemento soggettivo e oggettivo dell'usura.

Invero, la finalità perseguita dal legislatore con la disposizione in esame è di neutralizzare sul piano civilistico gli effetti dell'usura prevedendo con la nullità della pattuizione degli interessi in misura superiore al tasso soglia e la non debenza di interessi la sanzione civile indiretta della conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto di mutuo a titolo gratuito.

Sul piano teorico le sanzioni civili indirette sono misure predisposte dal legislatore per proteggere, contestualmente, interessi di natura generale e particolare, nel caso in esame, la volontà legislativa è di tutelare l'interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato del credito e l'interesse del singolo rappresentato dalla libertà di autodeterminazione negoziale e dall'integrità del suo patrimonio.

La previsione normativa di una sanzione presuppone necessariamente la valutazione dell'elemento psicologico con il quale è compiuto il comportamento contrario alla legge, quindi, la previsione dell'art. 1815 co. 2 c.c. della sanzione rappresentata dalla conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto di mutuo a titolo gratuito, prescrive la consapevolezza e la volontà del soggetto mutuante di applicare un tasso di interesse usurario.

In definitiva, l'art. 1815 co. 2 c.c. con la formula sintetica "*se sono convenuti interessi usurari*" richiama la fattispecie delineata dall'art. 644 c.p.c. e, precisamente, sia l'elemento oggettivo rappresentato dalla pattuizione usuraria, sia l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza e volontà della natura usuraria del tasso di interesse programmato con il contratto comminando, per il comportamento doloso la sanzione della conversione del contratto di mutuo feneratizio in mutuo oneroso.

Il tribunale ritiene, inoltre, che l'art. 644 co. 1 c.p. sanziona penalmente la stipula di un contratto che preveda l'esecuzione di prestazioni di interessi che incidano negativamente sul regolare funzionamento del mercato del credito perché idonei a determinare un aumento esponenziale del debito e che sia espressione dell'approfittamento da parte del creditore della situazione di inferiorità economica della controparte.

Presupposto della condotta della fattispecie è la situazione di inferiorità economica di uno dei due contraenti.



È stato sottolineato in dottrina che l'elemento in esame, sebbene non indicato espressamente dalla norma penale, sia un dato costitutivo della fattispecie tenuto conto che, opinando in senso contrario, si applicherebbe la norma penale nei casi in cui non vi è lesione della libertà di autodeterminazione del singolo soggetto e quando l'atto negoziale è espressione dello spirito di liberalità ovvero di un interesse economico di chi si obbliga a eseguire una prestazione sproporzionata.

Inoltre, è stato sottolineato, in forza del principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico e di non contraddizione, che lo stesso ordinamento non può autorizzare qualunque negozio sorretto da intento di liberalità e al contempo incriminarli quali delitti di usura sulla base della meramente formale usurarietà legale della prestazione.

L'interpretazione del tribunale è corroborata dalla tipologia del bene giuridico primario tutelato dalla norma penale che è la libertà negoziale e il patrimonio del mutuatario come si evince dalla collocazione del delitto di usura nel Titolo XIII del c.p. e dall'osservazione che esso non è stato spostato nel Titolo VI o nel T.U. sulle leggi in materia bancaria e creditizia.

Peraltro, la clausola di riserva "*fuori dei casi preveduti dall'art. 643*" aggancia il reato di usura ai reati patrimoniale previsti dalle norme precedenti e conferma l'omogeneità tra usura e circonvenzione di incapaci caratterizzate dalla situazione di inferiorità della vittima.

L'elemento in esame, l'approfittamento della situazione di difficoltà economica della vittima, non può ritenersi oggetto di una presunzione iuris et de iure ma solo relativa desumibile dal superamento del tasso usurario ex lege e anche dalla conoscenza dello stesso tasso usura.

Invero seguendo la tesi secondo cui il legislatore con l'art. 644 co. 1 c.p. presuma in modo assoluto la situazione di inferiorità economica del debitore si dovrebbe configurare il reato in esame nel caso di atti di liberalità in cui il soggetto accetti il tasso usurario ex lege per una sua libera determinazione e motivazione.

Logico corollario è che la norma civile, richiamando con la formula sintetica "se sono pattuiti interessi usurari" tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa, prescrive la sanzione della conversione contrattuale come conseguenza dell'approfittamento della situazione di difficoltà economica del mutuatario.

In conclusione, il tribunale ritiene che l'art. 1815 co. 2 c.c. prevede la stessa fattispecie sanzionata dall'art. 644 co. 1 c.p., quindi, è necessario per l'applicazione della sanzione civile indiretta ivi prevista sia l'elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di applicare il tasso usurario sia l'approfittamento dello stato di difficoltà economica della parte mutuataria.



**2.2.** Tanto premesso sul piano delle norme e dei principi applicabili, la domanda di \_\_\_\_\_ è infondata.

Parte attrice non ha allegato e dimostrato i fatti costitutivi della pretesa, in particolare, l'elemento soggettivo della fattispecie delineata dall'art. 1815 co. 2 c.c. rappresentato dal dolo del Banco di Napoli in ordine alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo, e lo stato di bisogno dello stesso \_\_\_\_\_ alla data di stipula dell'atto.

**3.** È nulla e, quindi, inammissibile la domanda di \_\_\_\_\_ che ha dedotto la violazione dell'art. 1283 c.p.c. con il contratto di mutuo.

**3.1.** Il profilo oggettivo della domanda si articola nel *petitum*, la cosa oggetto della domanda e nella *causa petendi*, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa.

L'art. 163 co. 3 n. 3 e 4, nel prescrivere la necessità di definire con l'atto di citazione gli elementi oggettivi della domanda svolge la funzione di consentire al giudice di individuare il *thema decidendum* e al convenuto di svolgere le proprie difese.

La sanzione della nullità prevista dall'art. 164 co. 4 è posta a presidio, dunque, del potere di cognizione del giudice al fine di consentirgli di avere piena conoscenza dei fatti controversi, e del diritto di difesa del convenuto per garantirgli la consapevolezza dei fatti sui quali è fondata la pretesa della controparte.

Ne deriva che la nullità opera solo quando nell'atto di citazione i fatti posti a fondamento della domanda sono rappresentati in modo tale da pregiudicare il potere di cognizione del giudice e il diritto di difesa del convenuto.

Tanto premesso sul piano del significato precettivo dell'art. 164 co. 4 c.p.c. si deve verificare, per delinearne l'ambito di applicazione, se possa ritenersi rispettata la prescrizione imposta dall'art. 163 co. 3 n. 4 nel caso in cui gli elementi di fatto costituenti la ragione della domanda debbano risultare esclusivamente dall'atto di citazione ovvero possano risultare, tramite clausola di rinvio, anche dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attore tramite, dunque, quelle che in letteratura sono definite "allegazioni silenti".

Deve premettersi che, sotto il profilo teorico, l'allegazione è una dichiarazione normativa, rappresenta, cioè, la manifestazione della volontà della parte di inserire il fatto nel *thema probandum* e di ottenere, tramite la pronuncia del giudice, la produzione di un determinato effetto giuridico (cfr. SS.UU. 2013 10531 nella parte in cui utilizza l'espressione di "allegazione specifica del fatto" e dunque di una deduzione "giuridicamente" valorizzata).

È stato precisato in dottrina che l'allegazione come dichiarazione normativa muove dal presupposto che la *condicio* per l'esercizio del potere del giudice sia data da un'affermazione,



proveniente dalla parte interessata, non ipotetica ed assumente l'esistenza o inesistenza del fatto che sottointende, espressamente o implicitamente, la sua valorizzazione in vista di un determinato effetto giuridico.

Logico corollario è che, in presenza di un'allegazione della parte, proprio perché si tratta di una dichiarazione diretta a valorizzare un determinato fatto per la produzione di un dato effetto giuridico, il giudice ha, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il potere di pronunciarsi riconoscendo eventualmente, con la sentenza, l'effetto giuridico indicato dalla parte stessa. È evidente, sotto il profilo teorico, la distinzione tra l'allegazione implicita della parte e il potere del giudice di rilevare d'ufficio le eccezioni.

Nel primo caso, la parte allega il fatto con una dichiarazione normativa espressa o implicita, come nel caso in cui essa si evinca dalla lettura coordinata dell'atto processuale e dei documenti prodotti, invece, nel secondo caso o si tratta di un fatto introdotto dalle parti e rispetto al quale difetta la dichiarazione normativa e, quindi, la manifestazione di volontà di introdurre il fatto nel thema probandum per la realizzazione di un determinato effetto ovvero esso risulta acquisito nel processo tramite altre fonti legittime (es. fonti di prova), in questi casi, il fatto risultante dagli atti del processo è individuato dal giudice il quale, nei limiti stabiliti dalla legge, ha il potere di pronunciare una sentenza riconoscendo l'effetto che la stessa legge ricollega a quel determinato fatto.

**3.2.** Con riferimento al presente processo, parte attrice con l'atto di citazione si è limitato a descrivere in modo teorico l'istituto dell'anatocismo omettendo di indicare in modo preciso l'articolo del contratto che regola in modo espresso o implicito il meccanismo anatocistico e le somme corrisposte a titolo di anatocismo e di cui domanda la restituzione.

**4.** Il tribunale, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., condanna Carlo a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, al Banco di Napoli s.p.a. la somma di euro 4.500 oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge.

**5.** La domanda con la quale il Banco di Napoli ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c del            è infondata.

**5.1.** L'art. 96 co. 3 c.p.c., rubricato "Responsabilità aggravata" dispone che *"In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"*.

L'art. 96 c.p.c. prevede una sanzione civile indiretta, una misura punitiva che è comminata dal giudice per perseguire in modo unitario interessi di natura pubblica e privata e, precisamente, una sanzione che è diretta a garantire l'efficienza del sistema giustizia svolgendo una funzione deterrente rispetto alla attivazione di processi promossi con domande infondate e per tutelare l'interesse riferibile ai privati a non essere costretti ad



assumere, in questi giudizi, la qualità di parte con i conseguenti oneri processuali (cfr. Cass. 17902/10 che esaminando incidentalmente l'art. 96 co. 3 c.p.c. ha precisato che la “Recente novellazione della norma, mediante l'inserimento del comma 3 ad opera della [L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12](#) (-) fermi i presupposti oggettivi e soggettivi sopra esaminati (ndr.: presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 96 co. 1, 2 c.p.c.), ha invece introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte (richiesta, invece, nelle originarie fattispecie, per giurisprudenza costante), sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario”; trib. Bari 28.04.11 che ha affermato: “La [legge 18 giugno 2009, n. 69](#), inserendo l'attuale 3° comma nel corpo [dell'art. 96 c.p.c.](#), ha introdotto nell'ordinamento processuale civile una pena pecuniaria, indipendente dalla domanda di parte e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ma, viceversa, dipendente dall'accertamento della rimproverabilità del comportamento della parte perdente in termini di dolo o colpa grave”; trib. Salerno 9.01.2010: “In ipotesi di cd. "processo simulato", allorché cioè le parti abbiano dimostrato di utilizzare lo strumento processuale non già come mezzo per risolvere una controversia, bensì come espediente tecnico per realizzare un fine comune ad entrambe, in maniera da privare il provvedimento giudiziale del suo essenziale carattere decisorio, può procedersi d'ufficio alla condanna della parte formalmente soccombente al pagamento a favore della controparte ricorrenti di una somma equitativamente determinata, a norma del comma 3 [dell'art. 96 c.p.c.](#).”; trib. Varese: “Con la nuova previsione [dell'art. 96, comma 3, c.p.c.](#) viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d. condanne punitive, e con la quale il Giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici primari dello stato”; “L'istituto del risarcimento del danno da lite temeraria, avente connotazione precipuamente sanzionatoria e punitiva, mira a tutelare l'interesse del privato a non subire iniziative processuali infondate e l'interesse pubblico alla funzionalità dell'apparato giurisdizionale”; trib. Prato 6.11.09 : “Sussistono gli estremi per procedere alla condanna della somma equitativamente determinata a favore dell'opposto ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., (introdotto dalla [legge n. 69/2009](#) quale sorta di sanzione civile a carico del soccombente), in tutte le ipotesi nelle quali il processo venga instaurato senza valide ragioni e con condotte processuali unicamente volte ad ostacolare la realizzazione del diritto del creditore mediante l'abuso del processo”; “L'interesse tutelato in via principale dalla disposizione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (introdotto dalla [legge 18 giugno 2009, n. 69](#), che ha introdotto una sorta di sanzione civile a carico del soccombente) consiste nell'evitare che il processo venga instaurato senza ragioni”; trib. Milano 4.03.11: “L'art. 96, comma 3, c.p.c., è applicabile alle controversie in materia di famiglia, in virtù [dell'art. 155-bis c.c.](#) e ha la precipua finalità di sanzionare l'abuso del processo al di fuori dell'area della responsabilità aquiliana. La nuova norma





*consente di prendere in esame gli effetti prodotti dalla lite temeraria sulla amministrazione della giustizia nel suo complesso, nei termini di rallentamento e quindi inefficacia della tutela dei diritti, che si riverberano inevitabilmente sulle posizioni soggettive di coloro che, pur estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa, si siano comunque rivolti all'Autorità Giudiziaria vedendo allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano”).*

La prima questione che si è posta all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza riguarda lo spettro applicativo dell'art. 96 co. 3 c.p.c. e, precisamente, se la sanzione debba essere comminata dal giudice alla parte soccombente che abbia violato i doveri di lealtà e probità che devono connotare la sua condotta processuale (trib. Terni 17.05.2010 che configura la responsabilità processuale in esame anche in presenza di condotte colpose: “La responsabilità aggravata di cui [all'art. 96, comma 3, c.p.c.](#), introdotta dalla novella del 2009, si configura nell'ipotesi in cui la contestazione dei fatti costitutivi o secondari posti a fondamento della domanda avversaria si riveli, all'esito dell'istruttoria, manifestamente infondata ovvero in caso di resistenza in giudizio a fini meramente dilatori. Detta fattispecie di responsabilità, disancorata da quella di cui al comma 1, mira a sanzionare quelle condotte processuali non rispondenti ai presupposti minimi di diligenza professionale, ed è configurabile anche in presenza di colpa comune. I presupposti della responsabilità in esame devono, in verità, essere colti: a) nella soccombenza; b) in una condotta censurabile, come tale soggettivamente connotata; c) nella sussistenza di un pregiudizio della parte vittoriosa etiologicamente imputabile alla condotta di abuso processuale della controparte soccombente; in quest'ottica l'ufficiosità della pronuncia è sorretta dalla valenza pubblicistica degli interessi in gioco e deriva, in particolare, dal coinvolgimento della giurisdizione statale e, quindi, dai costi sociali che a quest'ultimo sono connessi; la condotta colposa (colpa comune) richiesta dall'[art. 96, comma 3, c.p.c.](#) non si risolve nella mera soccombenza ma è tale ove integri violazione [dell'art. 88 c.p.c.](#), che pone alle parti e ai loro difensori l'obbligo di comportarsi con lealtà e probità; quanto al pregiudizio, deve ritenersi che esso si riferisca a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dal predetto [art. 88 c.p.c.](#)”) ovvero se essa sia una sanzione rispetto all'abuso dello strumento processuale e, precisamente, una sanzione per l'aver esercitato il diritto di difesa con la volontà di recare pregiudizio alla controparte senza perseguire, tramite il provvedimento giurisdizionale, un effettivo vantaggio.

Il tribunale ritiene che l'art. 96 co. 3 c.p.c. preveda una sanzione per l'esercizio abusivo del diritto di difesa.

Invero, se il legislatore avesse voluto prevedere un particolare criterio di regolamentazione delle spese processuali connesso al comportamento processuale delle parti, avrebbe inserito la disposizione nell'art. 91 c.p.c. che disciplina i canoni generali che il giudice deve applicare nel governo delle spese processuali.



Invece, è significativo l'inserimento della disposizione nell'art. 96 c.p.c. rubricato "Responsabilità aggravata" che regola le misure utilizzabili dal giudice per sanzionare comportamenti processuali particolarmente gravi tenuti da una delle parti che si concretizzano in una forma di esercizio abusivo del diritto di difesa.

Il collegio ritiene che l'ambito di applicabilità dell'art. 96 co. 3 c.p.c. sia parzialmente diverso rispetto a quello delle disposizioni previste dall'art. 96 co. 1, 2, riguardando, sul piano processuale, il potere del giudice di disporre di ufficio la sanzione, disposizione che ha la sua *ratio* giustificatrice nell'esigenza di presidiare, tramite questa misura punitiva, interessi di natura pubblica e, sul piano sostanziale, i casi in cui la condotta processuale della parte presenti un connotato di particolare gravità e, quindi, i casi in cui l'abuso dello strumento processuale si sia inverato nell'esercizio del diritto di difesa con la consapevolezza dell'infondatezza della propria istanza e la volontà di coinvolgere nel processo la controparte.

Questa interpretazione è corroborata dalla funzione sanzionatoria della norma che presuppone un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo comportamento abusivo che si connota sul piano soggettivo per l'elemento del dolo.

L'art. 96 co. 3 c.p.c. è, pertanto, la sanzione prevista dall'ordinamento per l'esercizio abusivo del diritto di difesa, quindi, esso deve essere letto in modo coordinato con tutte le disposizioni dell'ordinamento che sanzionano l'abuso del diritto.

Nel nostro ordinamento sussiste un complesso di norme dal quale si può desumere il principio generale del divieto di esercizio abusivo del diritto:

- 1)l'art. 833 c.c., sotto la rubrica atti d'emulazione, vieta al proprietario di compiere atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
- 2)l'art. 330 c.c. riconosce al giudice il potere di pronunciare la decadenza della potestà quando il genitore abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
- 3)l'art. 1015 c.c. prevede l'estinzione dell'usufrutto se l'usufruttuario abusa del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento;
- 4)l'art. 2793 c.c. prevede il sequestro della cosa pignorata se il creditore abusa della stessa cosa;
- 6)l'art. 1993 co. 2 c.c. consente al debitore di opporre al possessore del titolo di credito tutte le eccezioni fondate su rapporti personali con i precedenti possessori se, nell'acquisto del titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo
- 7)l'art. 21 L. camb. prevede che la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o



con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Quindi, il complesso di queste disposizioni esprime il generale principio che vieta l'esercizio del diritto quando sia finalizzato unicamente a cagionare un pregiudizio a terzi senza che ne derivi alcuna utilità per il titolare.

L'art. 93 c.p.c. riconosce al giudice il potere di disporre di ufficio la sanzione per l'esercizio abusivo del diritto di difesa.

**5.2.** Tanto premesso sul piano dell'esegesi dell'art. 96 co. 3 c.p.c il tribunale rileva che non è emerso il profilo soggettivo dell'illecito sanzionato dalla disposizione in esame, in particolare, la consapevolezza del dell'infondatezza della propria domanda con la finalità esclusiva di recare un pregiudizio al Banco di Napoli configurandosi, invece, un profilo di imperizia nello svolgimento del diritto di difesa e nella predisposizione degli atti processuali.

#### **P.Q.M.**

Il tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice dott. A. S. Rabuano, pronunciandosi definitivamente sulle domande proposte da Giulio:

-rigetta le domande;

-condanna Giulio a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, a Banco di Napoli s.p.a. la somma di euro 4.500 oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge.

Aversa, 14 luglio 2016.

Il Giudice

Dr. A. S. Rabuano

